



VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto di fusione delle società ConSer VCO p.a. e Valle Ossola p.a., schema di statuto e crono programma adempimenti di competenza delle Amministrazioni Comunali.

L'anno duemilaundici, addì ventisei del mese di maggio alle ore 16,00 nella sala congressi "G. Ravasio" presso la Provincia del VCO, mediante invio di avvisi ai Signori componenti e previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati in 2° convocazione di seduta straordinaria, i componenti dell'Assemblea Consortile. All'appello risultano:

	COMUNE	QUOTA	Quote presenti	Presenti	Delegato	Sindaco
					Cognome e Nome	Cognome e Nome
1	Antrona Schieranco	0,956	0,000	0		Simona Claudio
2	Anzola d'Ossola	0,329	0,000	0		Peretti Margherita
3	Arizzano	1,021	0,000	0		Calderoni Enrico
4	Arola	0,192	0,192	1	Bisetti Laura	Dipietromaria Gianni
5	Aurano	0,204	0,000	0		Molinari Davide
6	Baceno	0,971	0,971	1	Noretta Diego	Signorini Rodolfo
7	Bannio Anzino	0,570	0,570	1	Balzarini Renzo	Bonfadini Pierfranco
8	Baveno	2,549	2,549	1	Travaglini Simone	Zoppi Massimo
9	Bée	0,355	0,355	1		Borella Alessandro
10	Belgirate	0,334	0,334	1		Filippi Flavia
11	Beura Cardezza	0,926	0,926	1	Rossi Angelo	Brocca Aldo Stefano
12	Bognanco	0,557	0,000	0	Darioli Italo	Maccagno Giuseppe
13	Brovello Carpugnino	0,347	0,000	0	Destefanis Annibale	Bono Giuseppe
14	Calasca Castiglione	0,792	0,000	0	Meazza Tiziana Domenica	Zametti Bruno
15	Cambiasca	0,848	0,848	1		Liera Claudio
16	Cannero Riviera	0,657	0,657	1	Gagliardi Sergio	Bettacchi Maria Pia
17	Cannobio	3,001	0,000	0		Albertella Glandomenico
18	Caprezzo	0,143	0,000	0		Barbini Alberto
19	Casale Corte Cerro	1,840	1,840	1	Ferraris Carletto	Pizzi Claudio
20	Caviglio Spocchia	0,286	0,000	0		Marchesini Dante
21	Ceppo Morelli	0,478	0,478	1	Sandretti Fabio	Tabacchi Livio
22	Cesara	0,399	0,000	0		Falda Tiziano
23	Cossogno	0,553	0,553	1	Feliciani Davide	Marchionini Silvia
24	Craveggia	0,629	0,629	1		Giovanola Paolo
25	Crevoladossola	2,773	2,773	1	Taglianetti Francesco	Rondinelli Giovanni
26	Crodo	1,203	0,000	0	Angelini Andrea	Corda Rodolfo
27	Cursolo Orasso	0,203	0,000	0		Bergamaschi Alberto
28	Domodossola	10,115	10,115	1	Albini Luca	Galvani Riccardo (vicesindaco)
29	Druogno	0,707	0,000	0		Francini Giovanni
30	Falmenta	0,231	0,000	0	Papini Alessandro	Milani Luigi
31	Formazza	1,107	1,107	1	Falzone Luigino	Antonietti Luigi
32	Germagno	0,128	0,000	0		Pizzi Sebastiano
33	Ghiffa	1,341	1,341	1	Lanino Matteo	Suman Roberto
34	Gignese	0,521	0,000	0	Motta Luigi	D'Onofrio Giuseppe
35	Gravellona Toce	4,127	4,127	1	Ronco Marco	Giro Massimo
36	Gurro	0,254	0,000	0	Abate Calogero	Costantini Luigi Valter
37	Intragna	0,133	0,000	0		Morandi Tiziano
38	Loreglia	0,212	0,000	0		Marchesa Grandi Paolo
39	Macugnaga	1,009	0,000	0	Lanti Carlo Enrico	Boldini Giovanna
40	Madonna del Sasso	0,340	0,000	0		Strada Alessio
41	Malesco	1,075	0,000	0	Prelli Daniele	Barbazza Enrico
42	Masera	0,897	0,000	0	Zanotti Jolanda	Bruno Michele
43	Massiola	0,146	0,000	0		Vitali Angelo
44	Mergozzo	1,271	0,000	0		Tognetti Paolo
45	Miazzina	0,352	0,000	0		Viscardini Eugenio
46	Montecrestese	1,221	1,221	1		Tanferani Angelo
47	Montescheno	0,386	0,000	0		Ricchi Dario
48	Nonio	0,539	0,539	1	Frova Luciano	Covini Mauro
49	Oggebbio	0,581	0,581	1		Polli Gisella
50	Omegna	8,421	8,421	1	Zaretti Paolo	Quaretta Antonio
51	Ornavasso	1,899	0,000	0	Cagnoli Giovanni	Longo Derrin Antonio
52	Pallanzeno	0,676	0,676	1	Porrini Gianluigi	Cantova Simone
53	Piedimulera	0,945	0,000	0	Recchia Antonio	Bertola Gian-Mauro
54	Pieve Vergonte	1,716	1,716	1	Medali Maria Grazia	Beccari Mariuccia
55	Premeno	0,460	0,460	1	Perelli Cazzola Maddalena	Lavorato Andrea
56	Premia	0,915	0,915	1	Serimaglia Stefano	Braitto Fausto
57	Premosello Chiovenda	1,325	1,325	1	Luciano Nicola	Monti Giuseppe
58	Quarna Sopra	0,233	0,000	0		Quaretta Carlo
59	Quarna Sotto	0,335	0,335	1	Coppi Roberto	Forni Giovanni
60	Re	0,625	0,000	0	Barba Dorianò	Locatelli Ivo
61	San Bernardino Verbano	0,789	0,000	0		Lietta Gianni
62	Santa Maria Maggiore	0,998	0,998	1	Garavaglia Sandra	Cottini Claudio
63	Seppliana	0,135	0,000	0		Preioni Alberto
64	Stresa	2,806	0,000	0		Di Milla Carlo
65	Toceno	0,510	0,510	1	Zamboni Flavio	Ferraris Tiziano
66	Trarego Viggiona	0,327	0,000	0		Agostinelli Renato Fabrizio
67	Trasquera	0,412	0,000	0	Romussi Pieranna	Lincio Arturo
68	Trontano	1,299	1,299	1	Fanin Dario	Viscardi Renzo
69	Valstrona	1,004	1,004	1		Gaudina Giorgio
70	Vanzone con San Carlo	0,381	0,381	1	Forgia Maida	Sonzogni Claudio
71	Varzo	1,814	0,000	0	Avignone Salima	Lorenzi Alessio
72	Verbania	16,352	16,352	1	Manzini Massimo	Zacchera Marco
73	Viganella	0,200	0,200	1	Chiozza Ettore	Colombo Giuseppe
74	Vignone	0,606	0,000	0		Verazzi Magda
75	Villadossola	3,812	3,812	1	Squizzi Carlo Alberto	Bartolucci Marzio
76	Villette	0,180	0,180	1	Tadina Natalino	Adorna Pierangelo
77	Vogogna	1,011	1,011	1	Cantamessa Davide	Borghetti Enrico
	TOTALE	100,00	72,305	38		

Assiste il Segretario Dott. Nicola Di Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero dei convenuti, l'Avv. Massimo Manzini, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto di fusione delle società Conservco spa e Valle Ossola spa, schema di statuto societario e cronoprogramma adempimenti di competenza delle Amministrazioni comunali azioniste.

Del A.C. n. 15 del 26.5.2011

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO che

ai sensi della Legge Regionale Piemonte n°24 del 24.10.2002, tutti i Comuni facenti parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola assicurano, in forma associata obbligatoria, la gestione dei rifiuti urbani attraverso il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del V.C.O.;

la società Valle Ossola s.p.a., a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni facenti parte del preesistente Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola costituita per trasformazione della preesistente azienda speciale consortile in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni generali (art.115 TUEL modificato dall'art. 35 Legge n.448/2001 finanziaria 2002) e dalle disposizioni di settore (igiene urbana L.R. n.24/2002) e svolge la propria attività esclusivamente in favore dei Comuni soci, è affidataria diretta della gestione dei servizi di igiene urbana e conduzione impianti d'ambito siti in Domodossola;

la società Con.Ser.VCO s.p.a., a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni facenti parte del preesistente Consorzio Obbligatorio di Bacino di Verbania costituita per trasformazione della preesistente azienda speciale consortile in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni generali (art.115 TUEL modificato dall'art. 35 Legge n.448/2001 finanziaria 2002) e dalle disposizioni di settore (igiene urbana L.R. n.24/2002) e svolge la propria attività esclusivamente in favore dei Comuni soci, è affidataria diretta della gestione dei servizi di igiene urbana e conduzione impianti d'ambito siti in Mergozzo;

che i rapporti contrattuali tra le società affidatarie dei servizi secondo modalità "in house" e l'affidante Consorzio sono regolati da appositi contratti di servizio aventi scadenza, per effetto di quanto disposto dall'art. 23 bis comma 8 lettera a) del DL. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 in merito ai servizi affidati senza gara anteriormente al 22 agosto 2008, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte di questo ente consortile al prossimo 31 dicembre 2011;

RICORDATO che

a seguito di atto di indirizzo formulato dall'Assemblea Consortile con propria delibera n.29 in data 16.9.2010 è in corso procedura unificazione delle società pubbliche in quanto la costituzione di un'unica società pubblica a totale partecipazione pubblica è da ritenersi presupposto giuridico ed economico indispensabile per disporre sul territorio provinciale di un soggetto imprenditoriale di dimensioni ottimali anche in considerazione delle scadenze relative alle procedure di affidamento dei servizi di igiene urbana;

che l'Assemblea Consortile, con proprio atto n. 2 in data 17.2.2011, ha approvato atto di indirizzo diretto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione nonché agli organi gestionali del Coub VCO relativamente a *"di dare corso con effetto immediato, alla procedura derogatoria prevista dal comma 3 dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008"*

convertito in Legge n.133/2008, per l'affidamento diretto "in house" del servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani per l'ambito territoriale di competenza di questo consorzio, con la richiesta del parere alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prevedendo in subordine, soltanto in caso di esito negativo, di percorrere la procedura ordinaria di affidamento a società a partecipazione mista pubblico privata, previa procedura competitiva ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato prevista dal comma 2 dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008";

il Consiglio di Amministrazione consortile, con proprio atto n. 2 ter del 25.2.2011, in attuazione al sopra citato atto di indirizzo assembleare, ha formulato direttiva al Direttore dell'Ente di predisporre tutta la documentazione necessaria per dare corso:

a) *alla procedura derogatoria prevista dal comma 3 dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 convertito con L n.133/2008 relativamente ad affidamento diretto secondo modello gestionale in "house providing" previa istanza di parere alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la gestione del servizio integrato dei rifiuti relativo all'ambito territoriale di competenza del Consorzio Obbligatorio di bacino Unico del V.C.O.;* b) *in subordine alla procedura ordinaria di affidamento a società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, previa procedura competitiva ad evidenza pubblica intesa ad individuare azionista privato ed i relativi e connessi compiti operativi così come previsto dal comma 2 dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 convertito in L n. 133/2008";* di formalizzare inoltre i seguenti incarichi professionali di supporto agli organi ed uffici consortili per l'attività tecnica, amministrativa, contabile e legale:

a) al ragioniere Giuseppe Curcio di Domodossola, in qualità di esperto, il compito di supporto tecnico per la fase relativa alla raccolta ed elaborazione dei dati di ogni Comune consorziato per la predisposizione delle schede recanti dettaglio dei servizi di igiene urbana, indagini per aree omogenee di Comuni per definizione obiettivi di riorganizzazione dei servizi nonché all'intero ambito territoriale di competenza del consorzio per la predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta del parere ai sensi comma 3 articolo 23 bis o comma 2 articolo 23 bis;

b) alla Società Gister Geomatica sas di Verbania, in qualità di esperto, il compito di supporto tecnico per la parte relativa alla gestione informatica e cartografica dei dati raccolti necessari alla predisposizione della documentazione per la richiesta del parere ai sensi comma 3 articolo 23 bis o comma 2 articolo 23 bis;

c) all'avvocato prof. Massimo Andreis di Torino, in qualità di esperto, il compito di supporto legale e consulenziale per la procedura derogatoria di affidamento diretto di cui al comma 3 dell'articolo 23 bis o comma 2 articolo 23 bis;

d) di richiedere alle società Conservco spa e Valle Ossola spa indicazione di proprio referente in grado di fornire supporto, per quanto di competenza, all'attività degli organi gestionali dell'ente al fine di esperire le procedure di cui alla direttiva;

il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto n. 13 in data 02.05.2011, in attuazione al sopra citato atto di indirizzo, ha inoltre espresso direttiva al Direttore dell'Ente 1) di avviare procedura tramite indagine di mercato, previo bando ricognitivo, per l'accertamento preventivo di manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati ad assunzione dei servizi di igiene urbana e conduzione degli impianti d'ambito nonché 2) nominare Commissione tecnica, i cui lavori si intendono intesi a valutare la veridicità e congruenza delle manifestazioni di interesse e disponibilità ad assunzione di servizi non dovendosi escludere mancanza dei requisiti o mero intento ostruzionistico al solo fine di rallentare l'attività consortile, costituita dai seguenti componenti:

Presidente - dr Roberto Righetti, dirigente del Coub di Verbania;

Componente – dr Giulio Gasparini, Segretario Generale della Provincia del VCO;

Componente – drssa Alessandra Simone, Dirigente della Piovincia del VCO

VISTI

i verbali delle sedute congiunte delle Commissioni di Controllo Analogo delle società Conservco spa e Valle Ossola spa, dei rispettivi Consigli di Amministrazione e consulenti tecnici nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione del Coub VCO, che con impegno e sinergia stanno unitariamente definendo sia il processo di unificazione delle due società pubbliche che le procedure relative all'ipotesi di porosecuazione di affidamento in house;

VISTO

lo schema di statuto della costituenda società pubblica potenzialmente affidataria in regime derogatorio di affidamento diretto in house ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 del servizio integrato di igiene urbana relativo all'intero ambito provinciale che, predisposto dalle due società, è stato rielaborato dal segretario dell'Ente consortile sulla base delle indicazioni ricevute dalle Commissioni di Controllo Analogo nella seduta del 23 maggio 2011 nonché secondo gli indirizzi giuridici forniti dall'avv Andreis Massimo di Torino;

VISTO

il cronoprogramma proposto dal Presidente del CdA del Coub VCO, contenente gli adempimenti amministrativi ed i relativi tempi di attuazione, di competenza di tutti i soggetti interessati alla procedura di unificazione delle attuali società pubbliche ed alla verifica di procedibilità in deroga di affidamento diretto in house providing ed in subordine delle procedure di affidamento mediante gara a doppio oggetto;

RAVVISATA la necessità:

di apportare al testo del predetto schema di statuto delle modifiche all'ultimo comma dell'articolo 10 avente ad oggetto: "Convocazione" e modifiche, integrazioni e cancellazioni ai commi 6 e 16 dell'art. 14 avente ad oggetto:"Assoggettamento della societa al controllo degli Enti Locali Soci";

di approvare inoltre il cronoprogramma che fissa gli adempimenti ed i relativi tempi di attauazione che tutti i soggetti interessati dovranno rispettare;

Sulla proposta di cui sopra, il Direttore dell'Ente esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000, che qui di seguito sottoscrive:

Il Direttore

F.to Righetti dr. Roberto

- Visto il vigente Statuto consortile;
- Visto l'art. 31 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Legisl. 267/2000 che disciplina i Consorzi tra gli enti locali;
- Visto l'art. 124 comma 2 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla pubblicazione degli atti deliberativi;
- Visto l'art. 134 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla esecutività degli atti deliberativi;

Su proposta del Presidente,

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Procede, con separate votazioni, all'approvazione dei punti di seguito riportati relativi all'argomento in oggetto.

Procede ad una prima votazione per la modifica dell'ultimo comma dell'art. 11 dello statuto societario, avente ad oggetto: "Convocazione", secondo il testo che segue, dove le modifiche sono riportate in neretto e sottolineato:

" Su richiesta del singolo Ente Locale Socio, indipendentemente dalla partecipazione da esso posseduta, gli amministratori devono convocare **entro quindici giorni** l'assemblea, qualora il medesimo ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo adeguatamente il servizio pubblico locale sul proprio territorio. **In ordine alle modalità di scelta del tipo di servizio da svolgersi nel singolo comune, in caso di mancato accordo, l'ente socio dispone autonomamente**".

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che da il seguente risultato:

	NUMERO RAPPRESENTANTI PER CONVOCAZIONE	NUMERO QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	n. 38	72,305
ASTENUTI	n. 0	0,000
VOTANTI	n. 38	72,305
VOTI FAVOREVOLI	n. 38	72,305
VOTI CONTRARI	n. 0	0,000

D E L I B E R A

Di approvare le sopra citate proposte di modifica all'ultimo comma dell'art. 11 dello statuto societario avente ad oggetto: "Convocazione";

Successivamente,

Procede ad una seconda votazione per la modifica ed integrazione del comma 6 dell'art. 14 dello statuto societario, avente ad oggetto: "Assoggettamento della società al controllo degli Enti Locali Soci", nel secondo il testo che segue dove le modifiche sono riportate in neretto e sottolineato:

"Il Comitato di Coordinamento è eletto dall'assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola ex LR 24/2002, in seduta pubblica ed a voto palese, ed **è composto da n. 13 componenti (n. 1 di diritto e n. 12 elettivi)** così distinti:

n. 1 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del COUB VCO, componente di diritto, con funzioni di presidente/coordinatore dello stesso comitato, **con diritto di voto solo in caso di parità di voto da parte dei componenti di diritto;**

Per i comuni soci facenti parte **della zona del Verbano** comprendente i comuni: Verbania, Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Vignone.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 2 rappresentati per i comuni fino a 2.999 abitanti;

Per i comuni soci facenti parte **della zona Cusio** comprendenti i comuni: Omegna, Arola, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 1 rappresentate per i comuni fino a 2.999 abitanti;

Per i comuni soci facenti parte **della zona Ossola** comprendenti i comuni:

Domodossola, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia , Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 3 rappresentati per i comuni fino a 2.999 abitanti;"

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che da il seguente risultato:

	NUMERO RAPPRESENTANTI PER CONVOCAZIONE	NUMERO QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	n. 38	72,305
ASTENUTI	n. 3 (Rapp. Comune di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Omegna)	14,388
VOTANTI	n. 35	57,917
VOTI FAVOREVOLI	n. 35	57,917
VOTI CONTRARI	n. 0	0,000

DELIBERA

Di approvare le sopra citate proposte di modifica ed integrazione al comma 6 dell'art. 14 dello statuto societario avente ad oggetto: "Assoggettamento della società al controllo degli Enti Locali Soci"

Successivamente,

Procede ad una terza votazione per la cancellazione del comma 16 dell'art. 14 dello statuto societario, avente ad oggetto: "Assoggettamento della società al controllo degli Enti Locali Soci", avente il seguente testo:

"In caso di cessazione del Consorzio obbligatorio unico di bacino di cui sopra, il comitato di coordinamento verrà immediatamente eletto dall'assemblea ordinaria dei soci della società con le stesse modalità e termini previsti nel presente statuto. Non ci sarà più il comonete di diritto. Il comitato di coordinamento, composto da 9 componenti elettivi, eleggerà nella prima seduta di insediamento il proprio presidente con diritto di voto. Il comitato nella sua prima seduta nomina il segretario."

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che da il seguente risultato:

	NUMERO RAPPRESENTANTI PER CONVOCAZIONE	NUMERO QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	n. 38	72,305
ASTENUTI	n. 0	0,000
VOTANTI	n. 38	72,305
VOTI FAVOREVOLI	n. 38	72,305
VOTI CONTRARI	n. 0	0,000

DELIBERA

Di approvare la sopra citata proposta di cancellazione del comma 16 dell'art. 14 dello statuto societario avente ad oggetto: "Assoggettamento della società al controllo degli Enti Locali Soci"

Successivamente,

Procede ad una quarta votazione per l'approvazione del testo dello statuto societario con le modifiche, integrazioni e cancellazioni sopra approvate;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che da il seguente risultato:

	NUMERO RAPPRESENTANTI PER CONVOCAZIONE	NUMERO QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	n. 38	72,305
ASTENUTI	n. 2 (Rapp. Comune di Vogogna e Gravellona Toce)	5,138
VOTANTI	n. 36	67,167
VOTI FAVOREVOLI	n. 36	67,167
VOTI CONTRARI	n. 0	0,000

DELIBERA

Di approvare il testo definitivo dello statuto societario contenente le modifiche, integrazioni e cancellazioni prima approvate e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale come **allegato A**);

Successivamente,

Procede ad una quinta votazione per l'approvazione del cronoprogramma proposto dal Presidente del CdA del Coub VCO, contenente gli adempimenti e i relativi tempi di attuazione di competenza di tutti i soggetti interessati alle operazioni di fusione delle due società e alle operazioni di verifica della fase dell'affidamento diretto in house providing ed in subordine alle operazioni di affidamento mediante gara a doppio oggetto (le due Società Conservco spa e Valle Ossola spa, il Coub VCO,

le Amministrazioni Comunali);

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che da il seguente risultato:

	NUMERO RAPPRESENTANTI PER CONVOCAZIONE SECONDA	NUMERO QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	n. 38	72,305
ASTENUTI	n. 2 (Rapp. Comune di Vogogna e Gravellona Toce)	5,138
VOTANTI	n. 36	67,167
VOTI FAVOREVOLI	n. 36	67,167
VOTI CONTRARI	n. 0	0,000

DELIBERA

Di approvare il cronoprogramma proposto dal Presidente del CdA del Coub VCO, contemente gli adempimenti e i relativi tempi di attuazione di competenza di tutti i soggetti interessati alle operazioni di fusione delle due societa e alle operazioni di verifica della fase dell'affidamento diretto in house providing ed in subordine alle operazioni di affidamento mediante gara a doppio oggetto (le due Societa Conservco spa e Valle Ossola spa, il Coub VCO, le Amministrazioni Comunali), che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale come **allegato B)**;

Infine,

Procede ad una sesta votazione per conferire al Consiglio di Amministrazione del Coub VCO apposita delega, con la quale si autorizza detto organo ad apportare al testo dello statuto societario prima approvato eventuali correzioni, rettifiche ed aggiornamenti tecnici che si dovessero rendere necessari per garantire allo stesso il pieno rispetto della vigente normativa in materia, proposte dall'Avvocato Andreis Massimo di Torino, consulente tecnico incaricato dall'Amministrazione Consortile;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che da il seguente risultato:

	NUMERO RAPPRESENTANTI PER CONVOCAZIONE SECONDA	NUMERO QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	n. 38	72,305
ASTENUTI	n. 1 (Rapp. Comune di Vogogna)	1,011
VOTANTI	n. 37	71,294
VOTI FAVOREVOLI	n. 37	71,294
VOTI CONTRARI	n. 0	0,000

DELIBERA

- di conferire al Consiglio di Amministrazione del Coub VCO apposita delega, con la

quale si autorizza detto organo ad apportare al testo dello statuto societario prima approvato eventuali correzioni, rettifiche ed aggiornamenti tecnici che si dovessero rendere necessari per garantire allo stesso il pieno rispetto della vigente normativa in materia, proposte dall'Avvocato Andreis Massimo di Torino, consulente tecnico incaricato dall'Amministrazione Consortile;

- di disporre che il testo definitivo approvato dal Consiglio di Amministrazione sia immediatamente inviato a tutti i comuni per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;

- di provvedere, ai sensi del vigente Statuto Consortile e dell'art. 124 comma 2 del vigente T.U. Enti Locali, alla pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all'Albo del Consorzio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Testo aggiornato con le cancellazioni, modifiche ed integrazioni approvate dall'Assemblea Consortile del 26 maggio 2011 evidenziate in neretto sottolineato

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

ART. 1 – Denominazione

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "CON.SER. V.C.O. S.p.A.", in attuazione alla normativa nazionale e comunitaria in materia di "in house providing". La società è a intero capitale pubblico locale; sono soci della società tutti i comuni del Verbano Cusio Ossola che, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale piemontese 24 ottobre 2002 n. 24, sono costituiti nel consorzio obbligatorio denominato Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola (siglabile Coub VCO).

ART. 2 – Sede sociale

La Società ha sede nel comune di Verbania(VB).

L'organo amministrativo della società potrà, con osservanza delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 15, trasferire la sede legale della società nell'ambito dello stesso comune, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie e rappresentanze nel territorio degli Enti Locali Soci

Il domicilio legale dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31.12.2033 (trentuno dicembre duemilatrentatre).

Al momento della scadenza del periodo di durata, l'assemblea dei soci potrà procedere ad una proroga della durata, deliberando con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo. In deroga al regime civilistico non è consentito ai comuni soci esercitare il diritto di recesso.

ART. 4 – Oggetto

La Società potrà erogare servizi a rilevanza economica in forza di affidamento diretto da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola (Coub VCO) costituito ai sensi della legge regionale n. 24/2002.

La Società ha per oggetto, quale missione di interesse per gli Enti locali e per le loro collettività, lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183, lett. n) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii e, in particolare, l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi pubblici relativi alla gestione dei rifiuti urbani previsti dall'art. 10 L.R. n°24/2002, da erogarsi prevalentemente nei confronti degli Enti Locali soci.

In particolare la società svolge le seguenti attività di gestione integrata del ciclo dei rifiuti:

- gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali attraverso la raccolta indifferenziata e differenziata, il recupero, il trattamento e lo smaltimento;
- gestione del ciclo integrato dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuti cimiteriali, dei rifiuti da imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali, attraverso la loro raccolta, trattamento, recupero e smaltimento;
- trasporto dei rifiuti derivanti dalla gestione dei cicli integrati e lo stoccaggio provvisorio;
- erogazione servizi di gestione di impianti tecnologici di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti, ivi comprese le discariche, di deposito temporaneo di rifiuti urbani e assimilati nonché il controllo, vigilanza e gestione degli impianti dopo la loro chiusura;

Qualora, ai sensi della normativa, sia precluso alla società lo svolgimento congiunto di più attività di gestione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/2002, la società svolgerà tali attività secondo il seguente ordine di priorità:

1. attività di gestione integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti, della realizzazione e gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti e di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici ed alle discariche.
2. attività di realizzazione e gestione impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, incluse le discariche.

E' inoltre oggetto sociale l'erogazione di servizi pubblici accessori, inerenti le attività di igiene urbana, esclusivamente nell'ambito dei servizi pubblici affidati, quali:

- spazzamento, meccanico e manuale, lavaggio delle strade e spazi pubblici, sanificazione ambientale tramite interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- messa in sicurezza, bonifica e ripristino di siti inquinanti e/o inquinati mediante tecniche fisiche, chimico-fisiche e biotecnologiche;
- servizi di stampa, bollettazione, postalizzazione e riscossione delle entrate di Enti Locali nell'ambito della gestione dei servizi pubblici affidati.
- attività di comunicazione, formazione, educazione, promozione e sensibilizzazione ambientale rivolte a istituzioni pubbliche e private, privati cittadini ed esercenti attività produttive

La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili all'*in house providing*. Sono inoltre applicabili alla società automaticamente e di diritto tutte le disposizioni normativa nazionali e comunitaria in

materia di "in house providing" e in materia di società totalmente pubbliche.

TITOLO II

Capitale sociale - Partecipazione totalitaria pubblica – Azioni – Obbligazioni – Finanziamenti

ART. 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro _____ (_____) suddiviso in _____ (_____) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte, con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità previste dalla delibera di aumento, anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti ai sensi dell'art. 2342 C.C..

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute.

Ai soci in ritardo nei versamenti si applica un interesse annuo nella misura del tasso di interesse legale.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità di cui all'art. 2441 c.c. e deve essere esercitato entro il termine di tre mesi.

ART. 6 – Partecipazione totalitaria pubblica e garanzia del servizio pubblico

Essendo la Società interamente a partecipazione pubblica ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di "in house providing" le quote di partecipazione degli enti locali soci non potranno essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della società.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni e/o costituzione di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la totalità del capitale pubblico e/o la soggezione della società al controllo su di essa esercitato da parte degli enti soci.

E' fatto, quindi, divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle analoghe vicende riguardanti i diritti di opzione.

ART. 7 - Azioni

Il possesso di azioni, ognuna delle quali è indivisibile e nominativa, determina la qualità di socio e pertanto assoluta adesione ed accettazione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari: la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

L'azione ordinaria attribuisce un solo voto in assemblea. Ogni socio intestatario dispone di un numero di voti pari alle azioni possedute.

ART. 8 – Trasferibilità delle azioni e diritto di prelazione

Al fine del rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 7, le azioni sono trasferibili unicamente in favore degli Enti Locali soci.

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata RR da inviare al Presidente del Consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell'Ente Locale o degli Enti Locali disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata RR, indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata RR, delle proposte di acquisto pervenute.

Qualora entro il predetto termine di 30 (giorni) nessuna comunicazione pervenga al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il diritto di prelazione si intende non esercitato e il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

La circolazione delle partecipazioni azionarie può avvenire, con effetto nei confronti della società, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento dell'iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2355, comma 1, del codice civile.

ART. 9 – Forme di finanziamento e di supporto alla gestione - Obbligazioni

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini: dai ricavi di gestione dei servizi e dall'autofinanziamento che ne deriva; dai contributi in conto esercizio, in conto capitale e in conto impianto da parte degli enti pubblici e soggetti privati; da finanziamenti a breve, medio e lungo termine, erogati da istituzioni finanziarie; da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali e il presente statuto.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso,

ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; la società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

La società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

La società può altresì acquisire dal singolo Ente Locale contributi finalizzati al raggiungimento dello specifico obiettivo, qualora previsto espressamente nel contratto di servizio e nei limiti della stessa previsione, in conformità della normativa anche comunitaria vigente.

I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dagli Enti Locali Soci.

TITOLO III **Assemblea degli Enti Locali Soci**

ART. 10 – Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea degli Enti Locali Soci delibera sulle materie indicate agli articoli 2364 e 2365 del C.C., sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, anche speciale, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento degli atti degli amministratori.

L'assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno degli Enti Locali Soci.

All'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria spettano tutti i compiti fissati dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia di società per azioni.

ART. 11 – Convocazione

Ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2366 C.C., in occasione di ogni convocazione il Presidente del consiglio di amministrazione provvede ad inviare ai soci, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso - con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento entro il predetto termine - contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed eventualmente in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di convocazione tramite fax o posta elettronica, l'avviso va spedito al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall'Ente Locale Socio e risultante dal libro soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa in ogni caso validamente costituita, quando siano presenti l'intero capitale sociale e la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione in ogni tempo l'organo amministrativo lo ritenga necessario, o dal collegio sindacale, ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi dell'art. 2367 C.C., se ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. E' convocata, inoltre, ogni qual volta ne faccia formale richiesta il Presidente dell'assemblea del consorzio o del comitato di coordinamento del consorzio obbligatorio unico di bacino del verbanico ossola, o in mancanza di questo ente, il Presidente del comitato di coordinamento, istituiti per l'esercizio del controllo analogo di cui al successivo titolo.

Su richiesta del singolo Ente Locale Socio, indipendentemente dalla partecipazione da esso posseduta, gli amministratori devono convocare **entro quindici giorni** l'assemblea, qualora il medesimo ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo adeguatamente il servizio pubblico locale sul proprio territorio. **In ordine alle modalità di scelta del tipo di servizio da svolgersi nel singolo comune, in caso di mancato accordo, l'ente socio dispone autonomamente.**

ART. 12 – Funzionamento

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ed in mancanza di quest'ultimo, ed in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente nomina un segretario, che può essere scelto anche tra i non soci, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge, fatto salvo quanto disposto nel presente articolo dello statuto sociale.

Possono intervenire in assemblea gli Enti Locali Soci con diritto di voto, ogni socio ha diritto di esprimere un voto

per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del C.C..

L'assemblea può essere tenuta anche in videoconferenza, prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video. A tal fine devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare i siti video/audio collegati al luogo ove sarà presente il Presidente dell'assemblea ed il segretario, che devono comunque essere fisicamente presenti nello stesso luogo.
- Il Presidente deve essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati di votazione.
- Devono essere rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti.
- Chi verbalizza deve essere in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi assembleari da verbalizzare.
- Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale.

ART. 13 – Quorum

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero totale dei soci con arrotondamento all'unità superiore (26 soci) e almeno la metà del capitale sociale; delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti ed con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quarto del numero totale dei soci arrotondato all'unità superiore (20 soci) e delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazioni presenti, tranne che oggetto della delibera sia l'approvazione del bilancio o la nomina o la revoca di cariche sociali, nel qual caso sarà necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero totale dei soci arrotondato all'unità superiore (26 soci) e la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale presente.

L'assemblea straordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero totale dei soci arrotondato all'unità superiore (26 soci) e col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

Gli Enti Locali Soci intervenuti, che rappresentino almeno un terzo del capitale presente in assemblea, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il voto deve essere palese.

TITOLO IV Controllo Analogo

ART. 14 – Assoggettamento della società al controllo degli Enti Locali Soci

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di "in house providing", gli Enti Locali Soci esercitano sulla società un controllo, analogo a quello dagli stessi esercitato sui loro servizi.

In particolare, il controllo analogo nei confronti della società da parte degli enti locali soci è svolto, in nome e per conto degli stessi, dall'Assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola costituito ai sensi della legge regionale n. 24/2002 e dal Comitato di Coordinamento eletto dall'assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola ex LR 24/2002 (Coub VCO), secondo le competenze di seguito definite.

Il controllo analogo dell'Assemblea Consortile e del Comitato di Coordinamento di cui sopra opererà fino a quando il consorzio obbligatorio non verrà soppresso per disposizione di legge nazionale e/o regionale. Dopo tale data le funzioni di controllo analogo svolte dall'Assemblea del Consorzio e del Comitato di Coordinamento saranno svolte automaticamente e di diritto dall'assemblea ordinaria dei soci della società e dal comitato di coordinamento nominato dall'assemblea dei soci della società stessa.

L'assemblea Consortile del Coub VCO ha competenza esclusivamente sui seguenti atti fondamentali:

1. approvazione del *business plan*, del budget, dei piani industriali, dei piani di investimento, annuali e pluriennali, nonché di ogni altro documento programmatico e delle loro modifiche;
2. approvazione dello schema tipo dei contratti di gestione e/o servizio, delle loro modifiche e/o rinnovi;
3. approvazione dell'indirizzo strategico e delle operazioni che abbiano un impatto sull'attività tipica della società di gestione dei rifiuti e dei contratti principali; in tal senso all'assemblea è demandato il potere di vincolare il consiglio d'amministrazione in relazione al contenuto dei contratti di servizio, nonché alle relative modifiche, nonché alla risoluzione dei e al recesso dai medesimi;
4. acquisto e/o vendita di immobili di proprietà;
5. adozione di codici di comportamento degli amministratori e dei sindaci della società.

1. l'emissione di obbligazioni;

Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi della società prima che siano stati esaminati ed approvati dall'assemblea consortile. Gli atti d'amministrazione posti in essere in deroga o in contrasto con i documenti approvati dall'assemblea consortile nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, costituiscono ragione di revoca per giusta causa dell'amministratore che li ha posti in essere.

L'assemblea Consortile approva gli atti di cui sopra sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tanti rappresentanti dei comuni che rappresentino un quarto di tutti i comuni consorziati (20) e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Il voto da parte dei rappresentanti è espresso per testa e non per quota.

Il Comitato di Coordinamento è eletto dall'assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola ex LR 24/2002, in seduta pubblica ed a voto palese, ed **è composto da n. 13 componenti (n. 1 di diritto e n. 12 elettivi)** così distinti:

n. 1 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del COUB VCO, componente di diritto, con funzioni di presidente/coordinatore dello stesso comitato, **con diritto di voto solo in caso di parità di voto da parte dei componenti di diritto;**

Per i comuni soci facenti parte **della zona del Verbano** comprendente i comuni: Verbania, Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbanò, Stresa, Trarego Viggiona, Vignone.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 2 rappresentate per i comuni fino a 2.999 abitanti;

Per i comuni soci facenti parte **della zona Cusio** comprendenti i comuni: Omegna, Arola, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravelona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 1 rappresentate per i comuni fino a 2.999 abitanti;

Per i comuni soci facenti parte **della zona Ossola** comprendenti i comuni: Domodossola, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna.

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 15.000 abitanti

n. 1 rappresentante per i comuni superiori a 3.000 abitanti fino al 14.999 abitanti;

n. 3 rappresentate per i comuni fino a 2.999 abitanti;

Ai fini del computo degli abitanti si fa riferimento all'ultimo censimento ufficiale della popolazione Istat.

Il comitato resta in carica per la durata di 2 anni. I rappresentanti dei comuni possono essere rieletti. I rappresentanti non hanno diritto ad alcun compenso, tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni del comitato.

Ogni rappresentante di cui ai presente articolo, decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale del comune di cui è rappresentante, subentrando automaticamente il Sindaco eletto o suo delegato, fino alla scadenza del comitato di coordinamento.

Per l'esercizio del controllo il comitato di coordinamento si avvale della struttura amministrativa e tecnica del consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola svolge le funzioni di segretario del comitato il segretario del consorzio

Il comitato di coordinamento si riunisce presso la sede del consorzio obbligatorio di bacino o presso la sede legale della società CON.SER. V.C.O. S.p.A. o in altra sede dallo stesso individuata.

Le riunioni del comitato di coordinamento sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti che compongono l'organismo. I suddetti membri votano per testa e non per quota.

Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura del segretario che lo sottoscrive insieme al presidente.

Il comitato di coordinamento trasmette gli atti al consiglio d'amministrazione di Con.Ser. V.C.O. S.p.A. il quale è tenuto ad osservarli.

La prima elezione del comitato di coordinamento è effettuata dall'Assemblea del Coub VCO immediatamente dopo la costituzione della società.

Tolto il comma

Il comitato di coordinamento ha competenza su tutte le materie che non sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Consortile ed in particolare esprime **pareri ed indirizzi vincolanti** in merito a:

1. Piano Tecnico Finanziario contenente la definizione dei budget, dei piani industriali, dei piani di investimento, annuali e pluriennali, nonché di ogni altro documento programmatico e delle loro modifiche;
2. contratti di gestione e/o servizio, delle loro modifiche e/o rinnovi, con gli Enti Locali Soci;
3. proposte di acquisto vendita o locazione di immobili di proprietà;
4. proposte di adozione di codici di comportamento degli amministratori e dei sindaci della società.
5. proposte di modifica dello statuto della società;
6. proposta di emissione di obbligazioni;

Il comitato di coordinamento dei soci esprime **autorizzazione preventiva**, in assenza della quale ogni atto del consiglio d'amministrazione è nullo, sui seguenti atti:

1. Assunzione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
2. Predisposizione della dotazione organica e sue variazioni;
3. Atti di regolamentazione;
4. Spostamento della sede sociale, istituzione e/o soppressione di sedi secondarie, succursali, dipendenze, agenzie e rappresentanze nel territorio degli Enti Locali Soci.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo analogo, il consiglio d'amministrazione di Con.Ser. V.C.O. S.p.A. deve trasmettere al presidente dell'assemblea consortile e al presidente del comitato di coordinamento, a ciascuno per quanto di competenza, uno schema di deliberazione o dell'atto che si intende assumere.

I Presidenti convocano l'assemblea consortile o il comitato di coordinamento entro SETTE giorni. L'assemblea consortile e il comitato di coordinamento, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, approvano gli atti o

formula il parere o l'autorizzazione preventiva; in caso di espressione di parere la mancata convocazione del comitato costituisce silenzio assenso sul provvedimento, l'autorizzazione preventiva deve in ogni caso essere espressa in maniera formale.

La mancata approvazione degli atti o la mancata autorizzazione o espressione di parere negativo impedisce il prosieguo dell'iter in atto. Nel caso di eventuali prescrizioni e/o condizioni allegate al parere o all'autorizzazione preventiva le stesse sono integralmente recepite nell'atto del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione, qualora lo ritenga, può formulare richiesta motivata all'assemblea consortile o comitato di coordinamento per la riformulazione, in tutto o in parte, di atti, di pareri o atti di indirizzo. In ogni caso, in assenza di diversa determinazione entro il termine di trenta giorni, gli stessi si intendono confermati. Il consiglio di amministrazione della società deve comunicare al presidente dell'assemblea consortile e al presidente del comitato di coordinamento gli ordini del giorno dell'assemblea e del cda ove costituito e copia degli atti adottati dallo stesso entro 10 giorni dalla adozione degli stessi. L'assemblea consortile ed il comitato di coordinamento può convocare in qualsiasi momento il consiglio di amministrazione sulle materie oggetto di controllo analogo.

L'assemblea consortile ed comitato di coordinamento ha diritto di accesso su tutti gli atti della società.

Copia dei verbali adottati dall'Assemblea Consortile e dal comitato di coordinamento devono essere trasmessi all'assemblea dei soci della società e al consiglio di amministrazione della società

TITOLO V

Amministrazione della società

ART. 15 – Nomina amministratori – Durata in carica - Incompatibilità

La società è amministrata a scelta dell'Assemblea dei soci o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci o da un amministratore unico che assume tutti i poteri e le funzioni spettanti al consiglio di amministrazione. All'amministratore unico si applicano tutte le norme previste nel presente statuto per il consiglio di amministrazione.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

La cessazione del consiglio d'amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato riconosciuto.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifiche competenze tecniche o amministrative, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti e aziende pubbliche o private in settori rientranti nell'oggetto di attività della società.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, che nomina anche il Presidente ed il Vice Presidente.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più amministratori in carica, l'assemblea ordinaria provvede, senza indugio e non oltre 30 (trenta) giorni, alla sostituzione, la durata in carica del nuovo amministratore è pari al residuo periodo di carica di quello cessato.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare, anticipatamente e contemporaneamente, la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio. L'assemblea, convocata senza ritardo dal Presidente del consiglio d'amministrazione, ancorché dimissionario, o in sua vece dal Presidente del collegio sindacale, provvede alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione.

Gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente Locale Socio, su ciascun servizio da esso affidato alla società.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa per la revoca dell'amministratore la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli artt. 11 e 15 del presente statuto.

Non possono ricoprire cariche di amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste, oltre che dall'art. 2382 C.C., da:

- art. 8 del D.P.R. 168/2010;
- artt. 25, comma 4^o, e 26 della L. 23 marzo 1993 n°81 e dall'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n°55 come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992 n°16;
- abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
- siano in lite con la società e con gli enti locali soci o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza all'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione si intende resa al Vicepresidente.

ART. 16 – Compensi amministratori

Agli amministratori può essere corrisposto, per le mansioni e le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato, un compenso, nella misura e nelle forme da deliberarsi da parte dell'assemblea, tenuto conto della legislazione speciale in materia.

ART. 17 – Poteri

Il consiglio di amministrazione, fermo l'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte degli Enti Locali Soci, analogo a quello esercitato sui propri servizi, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Gli sono quindi, riconosciute tutte le facoltà necessarie al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente riservate all'assemblea dei soci.

Il consiglio può inoltre conferire speciali incarichi al Presidente o ai consiglieri, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C. e della normativa vigente in materia.

L'organo amministrativo può altresì nominare, anche fra persone estranee al consiglio procuratori "ad negotia" e mandatari per singoli atti, o categorie di atti, la cui durata dell'incarico non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio stesso, stabilendone il compenso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le veci il Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, ne assume le veci il consigliere più anziano.

ART. 18 – Funzionamento

Fermo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2381 C.C., il consiglio si riunisce, nella sede sociale, o altrove, purché nel territorio degli Enti Locali Soci, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne riceva domanda scritta da due consiglieri o sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente convoca, inoltre, il consiglio su richiesta del comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso di convocazione da spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, la convocazione dovrà essere effettuata almeno un giorno prima dell'adunanza secondo le modalità sopra individuate.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso nonché i sindaci effettivi.

Le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione sono svolte con preferenza da un dipendente della società, nominato dal consiglio d'amministrazione.

Le riunioni del consiglio d'amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi collegati via audio/video. A tal fine devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'avviso di convocazione deve indicare i siti video/audio collegati al luogo ove sarà presente il Presidente dell'assemblea ed il segretario, che dovranno comunque essere fisicamente presenti nello stesso luogo.
- Il Presidente deve essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati di votazione.
- Chi verbalizza deve essere in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare.
- Gli intervenuti devono poter visionare, ricevere o trasmettere documenti, nonché partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

ART. 19– Rappresentanza legale

La rappresentanza della società di fronte a terzi, in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del consiglio d'amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice Presidente, ovvero ai singoli consiglieri o procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 20 – Direttore Generale

Il direttore generale, ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione sotto la sorveglianza del Presidente.

Il direttore generale è chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio d'amministrazione.

La nomina del direttore generale, nelle forme di legge, spetta al consiglio d'amministrazione che ne determina, con proprio atto, i poteri, le attribuzioni, il contratto di lavoro ed il compenso.

TITOLO VI Collegio sindacale

ART. 21– Composizione e nomina

Il collegio sindacale, nominato dall'assemblea ordinaria, si compone di tre sindaci effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e di due supplenti, tutti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ed in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; le cause di ineleggibilità e/o decadenza sono quelle previste dall'art. 2399 C.C.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più sindaci effettivi, subentrerà il primo dei sindaci supplenti.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, C.C. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Il nuovo sindaco così nominato resta in carica fino alla prevista scadenza del collegio sindacale.

L'emolumento annuale è determinato, ai sensi di legge, dall'assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Le funzioni, i doveri e le responsabilità del collegio sono quelli stabiliti negli artt. 2397 e ss C.C., come specificati nei principi di comportamento statuiti dagli ordini professionali.

I sindaci assistono alle assemblee ed ai consigli di amministrazione.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre, ed il verbale delle riunioni, sottoscritto dagli intervenuti, deve essere trascritto nell'apposito libro; al sindaco dissenziente spetta il diritto di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso; il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due riunioni del collegio in un esercizio, decade d'ufficio.

Il collegio sindacale è tenuto a trasmettere al comitato di coordinamento gli atti di propria competenza elencati al precedente art. 15 del presente statuto.

ART. 22 – Controllo contabile

Il collegio sindacale può, su conforme deliberazione dell'assemblea ordinaria, esercitare altresì il controllo contabile, nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

Se le funzioni di controllo contabile sono esercitate da un revisore o società di revisione, questi sono nominati dall'assemblea ordinaria, sentito il collegio sindacale; l'assemblea determina, inoltre, il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i limiti fissati dalla legge.

TITOLO VIII

Esercizi sociali – Bilancio – Utili

ART. 23 – Esercizi e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

ART. 24 – Utili e dividendi

1. L'utile netto di bilancio, è ripartito come segue:

–il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva si è ridotta sotto il detto limite, fino alla sua reintegrazione alla detta misura minima;

–il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci, in proporzione alle rispettive azioni, salva un'eventuale deliberazione di destinare gli utili, in tutto o in parte, al fondo di riserva straordinario, in supera volontario dei minimi di legge, o ad altri fondi di accantonamento speciale, o per il rinvio a nuovo.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, si intendono prescritti a favore della società.

TITOLO IX

Disposizioni finali

ART. 25– Scioglimento e liquidazione della società

In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

ART: 26 – Foro competente

Per qualsiasi controversia giudiziaria il foro esclusivamente competente è quello del luogo in cui è posta la sede legale.

ART. 27 – Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel C.C. e nelle leggi speciali in materia.

**CRONOPROGRAMMA
PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CDA DEL COUB VCO,
CONTENENTE GLI ADEMPIMENTI E I RELATIVI TEMPI DI ATTUAZIONE DI
COMPETENZA DI TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI (CONSERVCO SPA, VALLE OSSOLA
SPA, COUB VCO, AMMINISTRAZIONI COMUNALI) ALLA VERIFICA DI PROCEDIBILITÀ
IN DEROGA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ED IN SUBORDINE
DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA A DOPPIO OGGETTO**

il 14 giugno il Presidente e i componenti del CdA del Coub e i Presidenti delle due società dovranno portare all'Autorita Garante per la Concorrenza e del Mercato la bozza di statuto e la bozza di documentazione dalla stessa richiesta per la verifica dell'affidamento diretto in house providing.

Entro il 15 giugno le due società devono presentare ai Comuni e al Coub VCO il progetto di fusione per consentire agli stessi di poterlo visionare e approvare per tempo

Il 22 giugno si dovrà convocare l'Assemblea del Consorzio per informarla sull'esito dell'incontro con l'Autorita e i conseguenti provvedimenti da adottare

Il 22 giugno deve uscire il bando di gara informale per l'affidamento diretto in house providing

Entro l'11-12 luglio i Consigli Comunali dovranno approvare il piano di fusione comprensivo dello statuto della nuova società

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Manzini

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziორifiutivco.it il giorno 3 GIU. 2011 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi. Copia cartacea della stessa, avente valore di pubblicità notizia, viene affissa all'albo consortile presso la sede dell'ente.

Dalla residenza consortile, addì 13 GIU. 2011

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22 GIU. 2011

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione);
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività);

Dalla residenza consortile, addì 13 GIU. 2011

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Nicola Di Pietro

Copia conforme all'originale

Dalla residenza consortile, addì 13 GIU. 2011

IL SEGRETARIO
Dr. Nicola Di Pietro

